Informativa prevista dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Fondo Pensione Prevedi

Aggiornata al 25/06/2026

1 Premessa

Il Regolamento UE 2088 del 27 novembre 2019 prevede una serie di adempimenti informativi per i fondi pensione relativi ai rischi di sostenibilità, sotto il profilo ambientale, sociale e di governo societario, dei rispettivi investimenti e al modo in cui la valutazione e gestione di questi rischi venga considerata nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

Gli investimenti vengono definiti sostenibili quando promuovono le aziende che rispettino i seguenti principi:

- siano gestite in modo trasparente e rispettoso delle disposizioni di legge, degli interessi degli azionisti e dei diritti di clienti e fornitori (buona *governance*);
- siano in grado di generare risultati positivi per la società (ad esempio rispettando i diritti dei lavoratori) e per l'ambiente (ad esempio cercando di minimizzare l'inquinamento ambientale e lo sfruttamento delle risorse naturali).

Lo sviluppo sostenibile, infatti, è stato definito dalla Commissione mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo come quello che "soddisfa i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai propri" conciliando l'equilibrio dei tre fattori: economico, sociale e ambientale (c.d. fattori "ESG").

L'acronimo ESG indica i termini *Environmental*, *Social* e *Governance* e identifica le dimensioni ambientale, sociale e di governance che servono a selezionare gli investimenti sostenibili.

In particolare:

- la dimensione ambientale (*Environmental*) comprende tutti i fattori che riguardano il rispetto e la tutela dell'ambiente;

- la dimensione sociale (*Social*) riguarda il rispetto dei diritti umani e fondamentali per il lavoratore, la formazione ed educazione professionale dei dipendenti dell'azienda e le migliori pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- la *Governance*, infine, considera gli aspetti dell'organizzazione e della struttura della società, l'adozione di un codice etico ex D.lgs 231/2001, la politica di remunerazione dei dipendenti, l'esistenza di programmi che possano contrastare la corruzione della società e rafforzarne la reputazione e la fiducia nei dipendenti aumentando la loro credibilità nei confronti degli stakeholder.

In tale contesto, la Commissione europea ha avvertito l'esigenza di garantire che tutte le azioni e le iniziative strategiche in ambito economico, sia a livello europeo che a livello mondiale, tengano conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Investire in aziende che rispettino i criteri di sostenibilità sopra descritti avrà, prevedibilmente, anche un effetto economico positivo per l'investitore, in quanto le società che rispettano tali criteri saranno meno esposte al rischio di scandali o di sanzioni che avrebbero un effetto negativo sul loro valore, e avranno maggiori probabilità di conseguire profitto nel lungo periodo.

2 La gestione finanziaria

La gestione finanziaria del patrimonio di Prevedi è articolata – come indicato nel Documento sulla politica di investimento (DPI) e nella Nota informativa, cui si rimanda per maggiori dettagli - su due distinti comparti di investimento ("Bilanciato" e "Sicurezza"). Essi offrono profili di rendimento e rischio finanziari specificamente pensati per distinte categorie di iscritti al Fondo Pensione.

Il Fondo Prevedi, già nel 2017, ha adottato per il comparto Bilanciato un *benchmark* (cioè, un portafoglio di investimento di riferimento con cui viene confrontata e giudicata l'attività dei gestori), sostenibile sotto il profilo ESG, in quanto gli strumenti finanziari in cui lo stesso investe devono soddisfare i requisiti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo sopra richiamati. Il benchmark ESG del comparto Bilanciato di Prevedi è costruito escludendo le società che non soddisfino un rating minimo di sostenibilità attribuito dalla società ECPI S.r.l., specializzata in questo tipo di valutazioni.

Il 70% del patrimonio del comparto Bilanciato deve essere investito in titoli presenti nel benchmark sostenibile: il Fondo Prevedi monitora i titoli negoziati dai gestori del comparto Bilanciato che non rientrino nel benchmark ESG fornito da ECPI, al fine di verificarne l'andamento e il contributo al complessivo risultato della gestione. Per il comparto Sicurezza, in quanto caratterizzato da un obiettivo di rendimento (superare il rendimento del TFR aziendale in un'ottica pluriennale) e dalla garanzia di restituzione del capitale investito, non è stato ancora possibile applicare un benchmark ESG, a causa dei notevoli vincoli imposti dalla suddetta garanzia e dal citato obiettivo di rendimento.

3 Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

3.1 Comparto Bilanciato

Prevedi, pur promovendo per il Comparto Bilanciato caratteristiche ambientali e sociali, non ha ancora definito una politica attiva di valutazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, avvalendosi della facoltà prevista al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088. Il Fondo, ad ogni modo, intende seguire l'evoluzione applicativa della normativa, riservandosi di intraprendere il percorso che porti all'integrazione nelle proprie decisioni di investimento di ulteriori aspetti relativi alla sostenibilità, ivi compresa la presa in considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sulla sostenibilità. Al momento, si ritiene che ciò potrà avvenire quando le prassi operative, le modalità e i criteri di rendicontazione avranno raggiunto un maggior livello di consolidamento sul piano esecutivo e regolamentare.

3.2 Comparto Sicurezza

Prevedi non ha ancora definito una politica attiva di valutazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, avvalendosi della facoltà prevista al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088, anche in considerazione dei vincoli gravanti sulla gestione di un prodotto finanziario caratterizzato da un obiettivo di rendimento (superare il rendimento del TFR aziendale in un'ottica pluriennale) e dalla garanzia di restituzione del capitale investito. Il Fondo, ad ogni modo, si riserva di rivedere tale scelta in futuro.